

Allegato “A”

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' LOCALE AGRO-SILVO-PASTORALE

Premessa

In relazione alla Legge della Montagna emanata dalla Regione Lombardia il 29 Giugno 1998 n.ro 10, la Giunta Regionale della Lombardia ha pubblicato in data 08 Agosto 2003 la deliberazione n.ro VII/14016 che porta in allegato la **DIRETTIVA relativa alla VIABILITA' LOCALE di servizio all'attività AGRO-SILVO-PASTORALE** nella quale si afferma che, nelle aree collinari e montane, la viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) è costituita dall'insieme delle strade che non sono adibite al traffico pubblico e, pertanto non sono soggette alle norme del codice della strada, non collegano centri abitati, sono realizzate prevalentemente in fondo naturale e svolgono molteplici funzioni in campo agricolo, forestale, turistico o ricreativo, definendo:

- **Strade agro-silvo-pastorali** quelle infrastrutture polifunzionali ad utilizzo prevalente agro-silvo-pastorale. Queste strade sono tracciati permanenti, con particolari caratteristiche costruttive (larghezza, pendenza, ecc.), con specifiche tipologie delle opere d'arte a ridotto impatto ambientale, soggette a periodiche manutenzioni. Le strade agro-silvo-pastorali sono oggetto di uno specifico regolamento Comunale e di un Piano di viabilità.
- **Tracciati minori** sono l'insieme dei percorsi, distinti in *mulattiere, sentieri ed itinerari alpini*, che per le loro caratteristiche tecniche sono a prevalente uso pedonale. Anche questi tracciati sono permanenti ed il transito è soggetto a specifico regolamento Comunale.
- **Piste forestali** sono quelle infrastrutture temporanee, a funzionalità limitata, realizzate solo per l'esecuzione di specifici lavori forestali oppure interventi idraulico-agrario-forestali e di difesa del suolo. Il tracciato deve essere ripristinato al termine dei lavori. Le piste non rientrano nel Piano della viabilità e possono far parte dei progetti di taglio o delle opere di cantiere previste dai progetti di sistemazione o difesa del suolo.

Dal punto di vista patrimoniale il Comune ha facoltà di classificare i tracciati sopra elencati:

1. **di proprietà pubblica** se insistono su terreni comunali, demaniali o privati oggetto di esproprio oppure di interventi di manutenzione straordinaria da parte di enti pubblici; inoltre sono da considerarsi pubblici tutti quelli di cui non sia identificabile con precisione la proprietà o risultino di privati non rintracciabili oppure che non ne rivendicano il diritto di proprietà;
2. **di proprietà privata** se insistono su terreni di proprietà privata, sono stati realizzati da privati e sono mantenuti da privati, sia pure con contributi pubblici; ove l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario i tracciati privati possono essere dichiarati con specifico documento di “pubblica utilità”.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali e dei tracciati minori di proprietà pubblica e di proprietà privata dichiarati di “pubblica utilità” situati nel Comune di Bianzano, elencati nell'allegato A ed individuati nell'allegata cartografia (Allegato B).

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di “pubblica utilità”, può diventare oggetto di una specifica convenzione tra la proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 – Soggetto gestore

Il soggetto gestore della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) è l'Amministrazione Comunale di Bianzano che potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione qui di seguito denominato genericamente "gestore".

Art. 3 – Regolazione del transito

Sui tracciati classificati VASP è vietata, in qualunque periodo dell'anno, la circolazione dei veicoli a motore come definiti dall'art. 47, comma 2, e dall'art. 54 del Codice della Strada approvato con D.Lgs n.ro 285/1992 e s.m.i.

Deroghe al divieto di cui al precedente comma sono concesse con le procedure autorizzative stabilite dal presente regolamento.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Comune o del Gestore.

Le superfici destinate alla VASP non possono essere utilizzate per depositare, parcheggiare o costruire qualsiasi cosa che non sia realizzata o autorizzata con apposito documento dal Comune.

Art. 4 – Chiusura con barriera (facoltativa)

La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera munita di serratura apribile con apposita chiave e posta alla distanza di almeno m 5 dalla linea di inserimento della strada stessa nella rete di strade aperte al pubblico transito.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, deve tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza deve essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale..

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, gli estremi della patente di abilitazione alla guida del mezzo da usare per il transito,

le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso (vedi modulo allegato – Allegato C).

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune o dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme agli allegati D1 e D2, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Il tempo utile di 15 giorni può essere interrotto qualora il soggetto gestore debba acquisire i necessari pareri per concedere le deroghe di cui all'art. 14 o per acquisire le garanzie di cui all'art. 18.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legate all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente o ascendente di primo grado
 - collaterale di primo grado (coniuge o convivente);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre;
- d) la data di scadenza.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dal Comune o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada;
- A2) residenti nel Comune di Brianzo, non compresi nelle categorie A1, B, C, D ed E;
- A3) non residenti nel Comune di Brianzo e non compresi nelle categorie A2;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;

B5) proprietari e caricatori di bestiame in alpeggio;

C1) tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa che hanno esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa sul territorio;

D1) soggetti che hanno esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali;

D2) soggetti che commercializzano i prodotti delle o per le mandrie all'alpeggio e che a tal fine hanno bisogno di accedere alle malghe;

D3) soggetti diversamente abili anche accompagnati;

E1) soggetti che hanno esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.

Tutte le autorizzazioni si considerano concesse per il tragitto più breve intercorrente tra la strada carrozzabile e la destinazione per la quale è rilasciato il permesso di transito.

I permessi di transito possono essere rilasciati gratuitamente o previo pagamento di una tariffa. Il tariffario deve essere stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 9 – Tracciati privati convenzionati con il Comune

Qualora la richiesta di autorizzazione interessi tracciati di proprietà privata convenzionati con il Comune, il soggetto richiedente dovrà autocertificare al Comune il titolo di possesso del fondo interessato dal passaggio del tracciato di VASP o servito dal tracciato stesso. Qualora dall'autocertificazione di cui al precedente comma risulti che il soggetto richiedente è possessore di un fondo servito (anche non confinante) o confinante con il tracciato di VASP di proprietà privata, tale dichiarazione costituisce automaticamente motivo di autorizzazione al transito.

L'indisponibilità del titolo di possesso esclude la possibilità di autorizzazione al transito. In questi casi eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a seguito di convenzionamento tra il Comune ed i proprietari del tracciato VASP privato.

Per quanto attiene alle tipologie di mezzi utilizzabili ed alle portate e dimensioni massime, il transito dovrà comunque uniformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e per quanto non indicato, alla vigente normativa regionale in materia.

Art. 10 – Registro permessi

Il Comune o il Gestore provvedono ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento, possono circolare, se autorizzati, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i mezzi agricoli, forestali ed edili che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità della strada, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.L. n.ro 285/1992 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi devono essere coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso complessivo a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali. Per ogni classe di transitabilità oltre ai veicoli esplicitamente indicati, sono ammessi tutti gli altri veicoli indicati nelle classi successive.

Rete viabile							
Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Peso complessivo ammissibile (q)		Prevalente (per almeno il 70% del percorso)	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri privi di rimorchio	250	3,5 *	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio e autocarri leggeri	200	2,5	<12	14	20	8
III	Automezzi leggeri e trattori senza rimorchio <90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Automezzi leggeri	40	1,8	>14	>16	>25	<6
Piste forestali							
	Mezzi forestali						
Tracciati minori							
Mulattiere	tracciati a prevalente uso pedonale con larghezza minima di 1,2 m, pendenza non superiore al 25% con fondo lastricato nei tratti a maggior pendenza. Presenza di piccole opere di regimazione delle acque superficiali (canalette e cunettoni) e di muri di contenimento della scarpata a monte e a valle						
Sentieri	tracciati ad esclusivo uso pedonale con larghezza non superiore a 1,2 m e pendenze che, in presenza di gradini, possono raggiungere il 100%. Presenza di elementari opere d'arte per il mantenimento del fondo e della scarpata						
Itinerari alpini	insieme dei tracciati in zona di media e alta montagna ad esclusivo uso pedonale, con sezione ridotta, fondo spesso irregolare e non consolidato e mancanza di opere d'arte. In zone impervie possono essere dotati di particolari attrezzature fisse per garantire il passaggio in sicurezza (ferrate)						

* comprensivo di banchina di 0,5 m.

E' vietato il trasporto a strascico sulle strade agro-silvo-pastorali.

E' vietato il transito sulle strade agro-silvo-pastorali nel caso di particolari condizioni metereologiche avverse e/o nel caso di presenza sulle strade di neve o ghiaccio; tale divieto è imposto anche a coloro in possesso di regolare autorizzazione di cui al precedente art. 7.

Art. 13 – Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Comune o il Gestore competenti possono autorizzare una deroga ai limiti di carico di cui all'art. 12, prevedendo il versamento di un deposito cauzionale o la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

Art. 14 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana dei laghi bergamaschi nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.15 – Sanzioni

Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,57 a € 316,71, di cui al comma 10 dell'art. 61 della L.R. 05/12/2008 n.ro 31, le persone che:

- a) senza la prescritta autorizzazione percorrono con veicoli a motore i tracciati della VASP;
- b) in possesso di regolare autorizzazione infrangono le norme del presente regolamento.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati ed il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 16 – Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art.17 – Garanzia precauzionale

Il Comune o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità di rischio, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni causati all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni culturali o folcloristiche, il Comune o il Gestore possono, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 19 – Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si

dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 – Vigilanza

Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento sono incaricati gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, tutti i soggetti di cui al I° comma dell'art. 61 della L.R. n.ro 31/2008 ed altri soggetti indicati dal Comune.

Art. 21 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento devono adottare tutte le cautele del caso e a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando il Comune o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 – Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune o del Gestore. A tale scopo il Comune o il Gestore utilizzano i proventi derivanti dal rilascio dei permessi al netto delle spese di gestione.

Art. 23 – Controlli

Il Comune o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 24 – Classificazione

Ogni anno la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 25 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni di pubblicazione all'albo.